

COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 31/05/2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali
- Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8 - Superficie degli immobili
- Art. 9 - Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10 - Costo di Gestione
- Art. 11 - Piano Economico Finanziario
- Art. 12 - Determinazione della tariffa
- Art. 13 - Composizione e articolazione della tariffa
- Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 - Scuole statali
- Art. 20 - Tributo giornaliero
- Art. 21 - Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24 - Avvio al riciclo dei rifiuti
- Art. 25 - Avvio al recupero dei rifiuti
- Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27 - Mancato svolgimento del servizio
- Art. 28 – Agevolazioni
- Art.28-bis - Riduzione tariffaria contro lo spreco alimentare

Art. 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 30 - Obbligo di dichiarazione

Art. 31 - Presentazione e contenuto della dichiarazione

Art. 31-bis - Reclami scritti e richieste di informazioni o di rettifica degli importi addebitati

Art. 32 - Decorrenza e validità della dichiarazione

Art. 33 - Poteri del comune

Art. 34 - Accertamento

Art. 35 - Sanzioni

Art. 36 - Riscossione e rateizzazione degli avvisi di pagamento

Art. 37 - Interessi

Art. 38 - Rimborsi

Art. 39 - Somme di modesto ammontare

Art. 40 - Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 - Norma finali e di rinvio

Art. 42 - Entrata in vigore

Allegati

Allegato "A": Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni del combinato disposto dell'art.1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n.147, e dell'art.1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n.160, che definiscono e disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI). Sono, inoltre, recepite le prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di qualità, per la sola parte riconducibile alla gestione del tributo ed i relativi rapporti con l'utenza, che si applicano ove espressamente richiamate ed in quanto compatibili con le norme tributarie, che prevalgono in quanto disposizioni speciali.
2. La TARI qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Il tributo garantisce la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni regolamentari vigenti.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo Decreto;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali

1. Per la definizione e l'elenco dei rifiuti speciali nonché delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia agli artt. 183 e successivi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici.

3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazzi scoperti, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato "A" del presente Regolamento:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall' assenza di atti autorizzativi).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che hanno la disponibilità delle superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree inidonei, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, a produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici; tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte del Comune.

Si considerano tali, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi esclusivamente in relazione alle seguenti tipologie di intervento previste dal Testo Unico sull'Edilizia:

- "interventi di restauro e di risanamento conservativo" (lett. c, comma 1, art.3, D.P.R. 380/2001);
- "interventi di ristrutturazione edilizia" (lett. d, comma 1, art.3, D.P.R. 380/2001);

L'esclusione dall'applicazione del tributo è limitata esclusivamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e, salvo presentazione di una nuova dichiarazione, non può in ogni caso avere una durata superiore a 3 (tre) anni. L' esclusione non riguarda le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa.

Nel caso in cui il contribuente interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove ha la temporanea dimora; in mancanza della predetta comunicazione, l'esclusione dall'applicazione del tributo non è concessa.

e) le aree adibite in via esclusiva al transito;

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

g) le superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 cm.

h) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso purché riconosciuto dallo Stato, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

i) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili: -) in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili; -) da idonea documentazione (quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità/inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca/sospensione/rinuncia degli atti abilitativi) che impedisca l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o infedeli nonché nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, oltre all'applicazione del tributo, è prevista anche l'applicazione degli interessi e della sanzione per infedele dichiarazione.

Art. 8 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 cm.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 (ottanta) per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il nuovo criterio di misurazione decorrerà dal 1° gennaio successivo all'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dall'art.1, comma 645, della Legge n.147/2013. Il Comune porterà a conoscenza dei contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione, nel rispetto dell'art.6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 cm.

4. La superficie delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 e al metro quadro inferiore in caso contrario.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 9 - Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono esenti i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva, destinati ad accogliere materie prime e merci impiegate nel processo produttivo. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti.

2. Non sono inoltre tassabili, a titolo non esaustivo:

a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;

c) le aree di lavorazione.

COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

3. Nel caso di documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
Tipografia - Stamperia - Vetreria	30%
Falegnameria e produzione di infissi in legno	70%
Autocarrozzeria	50%
Autofficina di meccanico	50%
Autofficina di elettrauto	60%
Gommista	50%
Distributore di carburanti	30%
Lavanderia e tintoria	50%
Verniciatura - Galvanotecnica - Fonderia	50%
Officina di carpenteria metallica (lavorazione ferro)	60%
Ambulatorio medico e dentistico (non facente parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n.833/1978)	20%
Maglieria – Confezioni	30%
Impianti elettrici	50%

4. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente Regolamento, dovranno dimostrare che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, trasmettendo entro il 30 aprile successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, la documentazione comprovante l'avvenuta gestione di detti rifiuti nell'anno solare precedente.

6. In difetto degli adempimenti di cui al comma 5 si procederà al recupero dell'intero tributo dovuto con applicazione di sanzioni e interessi ai sensi di legge.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni dettate dalla legge e dagli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 11 - Piano Economico Finanziario

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto, validato ed approvato secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 12 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. La determinazione della tariffa avviene in conformità al Piano Economico Finanziario (P.E.F.), ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, come dispone il D.L. n.228/2021, convertito in Legge n.15/2022, così come novellato dal D.L. 17/05/2022, n.50, convertito in Legge n.91/2022, entro la data del 30 Aprile dell'anno di riferimento ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, se successivo.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 - Composizione ed articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente.

Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. La composizione della quota fissa, di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché ne sia data comunicazione nei termini e con le modalità indicate nei successivi artt. 30 e 31.

Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate, di regola, al numero degli occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

3. La quota fissa e la quota variabile, determinate nella delibera tariffaria, sono calcolate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1 e 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in Comuni non limitrofi o all'estero, di soggetti iscritti presso facoltà universitarie italiane o estere, ivi domiciliati o presso la medesima struttura o in locali regolarmente affittati, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di seguito indicato: N. 1 occupante (indipendentemente dalla superficie dell'utenza);

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in N. 1 (uno).

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti dell'unità abitativa viene determinato in base al numero di occupanti desunto dall'Anagrafe dei residenti al 1° gennaio e al 30 giugno dell'anno di tassazione. Nel caso di dichiarazioni di "inizio" successive al 1° gennaio, il numero dei componenti è quello effettivo alla data di iscrizione, in base alle risultanze anagrafiche.

7. Si prescinde dall'obbligo di presentare la dichiarazione nel caso di variazioni anagrafiche, stante l'automatica acquisizione delle suddette informazioni direttamente dalla banca dati comunale.

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento.

2. Per l'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal succitato allegato "A" si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale e di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considerano le attività effettivamente svolte sulle superfici soggette a tassazione, debitamente comprovate dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso o sono ubicate in luoghi diversi.

6. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove l'utente dichiari, o venga accertata d'ufficio, la diversa destinazione d'uso dei locali, aree e delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

Art. 19 - Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n.2/DRIF/2020, al netto del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'Ambiente, è sottratto dal totale dei costi del P.E.F. che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per un periodo non superiore a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti, della L. n.160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. n.160/2019.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento. Non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 21 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs. 9/7/1997, n.241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al D.Lgs. 7/3/2005, n.82, il riversamento del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'01/07/2020.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 15%, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 - Avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, per le utenze non domestiche che si avvalgono della gestione pubblica per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la tariffa

dovuta è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo e produzione della documentazione attestante il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo (copia del MUD o attestazione sostitutiva in caso di scadenza di presentazione dello stesso successiva al 30 aprile).

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 100% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 per l'attività (Tabella 4a colonna centro Kd massimo) .

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 aprile dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata.

4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

Art. 25 - Avvio al recupero dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art.198, comma 2-bis, del D.Lgs. 3/4/2006, n.152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato è effettuata dall'utente non domestico per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Ai sensi dell'art.238, comma 10, del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, le utenze non domestiche che sono uscite dalla gestione pubblica, conferendo ed avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti ricorrendo al mercato, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine le utenze devono presentare al Comune apposita comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 30 Giugno. La comunicazione ha efficacia dall'anno successivo e per 5 (cinque) anni consecutivi. Le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dal servizio di gestione pubblica devono altresì presentare, entro il termine del 30 Aprile dell'anno successivo a quello di decorrenza della scelta, la documentazione comprovante l'avvenuto integrale avvio al recupero dei rifiuti nell'anno di cui trattasi. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, l'Ente comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica condotta.

In mancanza di presentazione della documentazione come sopra specificato, si provvederà al recupero della quota variabile oltre all'applicazione di sanzioni e interessi ai sensi di legge.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all'art.31, di una comunicazione redatta sul modello predisposto dall'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a 5 (cinque) anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e aree, con decorrenza dall'anno successivo.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, nei modi e nelle forme di cui ai commi precedenti, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, nella parte variabile, al 50%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 27 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20%.

Art. 28 - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 e nel rispetto dei principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti, il Consiglio Comunale può deliberare, con Regolamento di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659, art.1, L. n.147/2013, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate, numerose o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi specifici da dettagliare adeguatamente.
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente potranno tener conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Il costo delle riduzioni e delle esenzioni dovrà essere finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Nella delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe sono approvati i limiti di spesa complessiva, da iscriversi a bilancio, le casistiche per l'accesso alle agevolazioni, l'eventuale documentazione da presentare e i relativi termini.
5. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte.
6. Il contribuente, nel caso di agevolazioni concesse sulla base di dichiarazione documentata, è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni ed esenzioni entro il termine previsto per la dichiarazione di variazione, salvo applicazione delle sanzioni e interessi previsti dalla normativa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione.

Art.28-bis - Riduzione tariffaria contro lo spreco alimentare

1. Ai sensi della L. 19/08/2016, n.166 (Legge Gadda) e L.R. Marche 13/11/2017, n.32, contro lo spreco alimentare, le aziende che donano prodotti alimentari, freschi e non, prossimi alla scadenza e che sottoscriveranno apposita convenzione con Associazioni di volontariato aderenti a progetti per la riduzione dello spreco alimentare, possono accedere ad una riduzione annua, prevista in questo Regolamento ai sensi del comma 660, art.1, L. n.147/2013, nella misura del 5 (cinque) per cento della quota variabile della tariffa.
2. In sede di approvazione delle tariffe, il Comune definisce la somma necessaria per la copertura della riduzione di cui al presente articolo, con riserva di rideterminare, eventualmente,

l'importo massimo della riduzione percentuale spettante, a fronte del numero di domande presentate e dell'importo complessivo delle riduzioni richieste, nel rispetto della somma all'uopo stanziata.

3. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre riduzioni previste per l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti.

4. Il beneficio può essere ottenuto per tutto il periodo di validità del progetto e della convenzione, fermo restando l'obbligo di conferire, in ciascun anno, i prodotti di cui al comma 1, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

5. La riduzione sarà applicata a conguaglio nella prima rata utile della TARI dovuta, a fronte della presentazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo al conferimento dei prodotti, di una relazione consuntiva del soggetto capofila del progetto attestante quali aziende abbiano maturato, nell'anno trascorso, il diritto alla riduzione in parola.

Art. 29 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% della tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 30 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere eventuali agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo la presenza di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorino nell'utenza per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: - dall'intestatario della scheda di famiglia risultante in anagrafe, nel caso di utenze domestiche residenti; - dall'occupante a qualsiasi titolo o dal proprietario/titolare del diritto reale, nel caso di utenze domestiche non residenti;

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in essa si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Art. 31 – Presentazione e contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui al precedente art.30, comma 1, lettera a), deve essere presentata dal soggetto passivo entro 90 (novanta) giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati. La dichiarazione di "inizio" assume inoltre la funzione di "richiesta di attivazione del servizio", ai sensi dell'art.6 del TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione/cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato il presupposto dell'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione di "inizio", di "variazione" o di "cessazione", relativa alle utenze domestiche, deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione/cessazione;

COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

- f) la sussistenza (eventuale) dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) la presenza di soggetti dimoranti nell'utenza per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare.

4. La dichiarazione, di "inizio", di "variazione" o di "cessazione", relativa alle utenze non domestiche, deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività effettivamente svolta, sede legale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dettagliata dei singoli locali e i dati catastali aggiornati dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione/conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
- e) la sussistenza (eventuale) dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata: - direttamente all'Ufficio Protocollo/Ufficio Tributi - tramite posta elettronica agli indirizzi indicati sui moduli; - tramite raccomandata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Il Comune provvede ad inviare risposta scritta entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della dichiarazione.

L'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla "richiesta di attivazione del servizio", indicando nella risposta stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31-bis - Reclami scritti e richieste di informazioni o di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare al Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all'art.31, un reclamo scritto, una richiesta di informazioni o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'invito di pagamento di cui all'art.36.

2. Il Comune predispone specifica modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.17 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA n.15/2022. Il modulo deve avere il seguente contenuto minimo:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo / richiesta;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - nome, cognome e codice fiscale;
 - ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo / richiesta;
 - recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - servizio a cui si riferisce il reclamo / richiesta (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - indirizzo;
 - coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di informazioni / rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga tutte le informazioni di cui al precedente comma 2.

4. L'ufficio competente fa seguito ai reclami / alle richieste di cui al precedente comma 1 inviando, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo / della richiesta.

5. In aderenza a quanto previsto dall'art.18 del citato TQRIF, la risposta deve riportare, come contenuto minimo, la valutazione della fondatezza o meno del reclamo / della richiesta e deve essere corredata della documentazione e dei riferimenti normativi da cui si possa rilevare la correttezza dell'operato dell'Ente e delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al Regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta inoltre l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e l'indicazione della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato ai sensi dell'art.1, comma 167, della L. n.296/2006 direttamente nel primo invito di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia

presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo sarà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Resta fermo che, qualora con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato venga richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui al successivo art.38.

Art. 32 - Decorrenza e validità della dichiarazione

1. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini previsti dal presente Regolamento il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

2. Nel caso di decesso del contribuente, in assenza di familiari conviventi, gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/subentro entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente art.31, se più favorevole. In caso di presenza di conviventi, prima dell'emissione dell'avviso dell'anno successivo al decesso, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nell'intestatario della scheda anagrafica il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo al decesso.

3. Nel caso di dichiarazione di cessazione da parte di soggetti diversi dal proprietario (inquilini, occupanti ecc..) ed in assenza di dichiarazione di subentro da parte dello stesso proprietario o di terzi, alla prima emissione successiva, decorsi in ogni caso 90 giorni dalla cessazione, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nel proprietario il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è fissata alla data di cessazione dell'utenza precedente.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente Regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione.

5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

6. L'Ufficio può procedere alla cessazione in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.

Art. 33 - Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo, ai sensi dell'art.1, comma 692, della Legge n.147/2013, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del Codice Civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, a sua discrezione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 (ottanta) per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34 - Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della Legge n.296/2006 e del comma 792 e seguenti dell'art.1 della Legge n.160/2019.

2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali e alla disciplina generale.

Art. 35 - Sanzioni

1. Per la disciplina delle sanzioni si rimanda al Regolamento generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali e alle norme speciali di riferimento.

Art. 36 - Riscossione e rateizzazione degli avvisi di pagamento.

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite Sistema PagoPA oppure tramite modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con Determinazione del Funzionario Responsabile può essere disposta l'attivazione di ulteriori modalità di versamento previste dalla normativa vigente.

4. Nel rispetto delle disposizioni dell'art.1, comma 688, Legge n.147/2013, nonché tenuto conto di quanto stabilito all'art.26 del TQRIF in merito alla periodicità di riscossione, il numero di rate e le scadenze con le quali vanno effettuati i versamenti verrà stabilito di anno in anno con la Delibera di C.C. di presa d'atto del Piano Finanziario e determinazione delle relative Tariffe.

5. Nel caso di ricezione degli avvisi di pagamento oltre i termini di scadenza, il pagamento può essere effettuato entro i dieci giorni successivi alla ricezione.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

7. Il contribuente può chiedere la rateizzazione del tributo indicato nell'avviso di pagamento entro la scadenza del termine di pagamento dell'importo che si intende rateizzare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, di essere beneficiari del "Bonus sociale per disagio economico" previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa, inoltre, anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a €. 50,00;
- d) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- e) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati gli interessi;
- f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento del tributo, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art.1, comma 792, L. 27/12/2019, n.160, la data a cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi di cui all'art.1, comma 165, L. 27/12/2006, n.296, resta quella di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art.10, comma 2, L. 27/07/2000, n.212.

Art. 37 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura stabilita dal Regolamento generale delle Entrate.

Art. 38 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno dell'eseguito versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Ai fini della Deliberazione ARERA n.15/2022, la richiesta di rettifica dell'importo addebitato (e non dovuto) equivale a richiesta di rimborso.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento generale delle Entrate, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 39 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi del vigente Regolamento generale delle Entrate non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a €. 2,07 per anno d'imposta.

Art. 40 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 41 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

ALLEGATO "A"

Categorie di utenze non domestiche, come da allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 – Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

UTENZE NON DOMESTICHE
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (di ballo, di guida, ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

COMUNE DI CAGLI

Provincia di Pesaro e Urbino

20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club